



SENT. N. 244/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24361** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

R.A., nato a *omissis* l'*omissis*, residente a *omissis*

omissis Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*,

rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Colla del Foro di Torino, presso il cui Studio è elettivamente domiciliato, in Rivoli (TO), Via Roma n. 106, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 15.10.2025, pec: *colla@pec.studiolegalecolla.it*;

P.M. nato in *omissis* il *omissis*, domiciliato a *omissis*

Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*, attualmente

irreperibile;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025, con l'assistenza del

Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM) e la difesa del convenuto R., come da verbale.

Ritenuto in fatto

La Procura regionale, con atto di citazione del 12 maggio 2025, agisce nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento del complessivo importo di euro di euro 82.708,38 in favore di Finpiemonte S.p.A.

In sintesi, il fondamento della domanda attorea è costituito dalla mancata restituzione alla menzionata finanziaria regionale del contributo ottenuto dalla A.L. L. società cooperativa.

In particolare, espone la Procura, in data 23 aprile 2013 la Società A.L.

L. presentava, per il tramite del rappresentante legale *pro tempore* sig.

A.R., domanda per l'ottenimento di contributo a fondo perduto a

valere sul "Programma Straordinario per l'Occupazione - Misura II.5 - "Più Investimenti", Programma 2011/2015 per le attività produttive Asse 3 "Internazionalizzazione" Misura 3.1 ex L.R. 22/11/2004 n. 34. P.A.R.-F.S.C. 2007/2013 – Misura I.4 "Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale" – Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta.

Finpiemonte, con nota prot. n. 13-50436 del 12 dicembre 2013, concedeva un contributo a fondo perduto di euro 80.000,00 finalizzato all'attuazione di investimenti nell'unità produttiva ubicata in Novi Ligure (AL) per euro 123.000,00 (a fronte di un limite minimo di spesa finanziabile, previsto dal bando, di euro 120.000,00), subordinato alla conclusione del progetto in data 12 dicembre 2015 ed all'assunzione di n. 3 dipendenti.

Approvata la rendicontazione finale, in data 1° giugno 2017 Finpiemonte

	erogava in favore della cooperativa l'importo netto di euro 76.800,00.	
	A seguito di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – DP di Alessandria	
	emergeva l'avvenuto storno della fattura n. 030/2015, emessa da B. S.r.l.	
	nei confronti di A.L. L. e rendicontata nell'ambito dell'investimento	
	agevolato per un importo di euro 16.000,00 oltre IVA: stante la	
	rideterminazione dell'importo delle spese al di sotto della soglia di euro	
	120.000,00, Finpiemonte, in data 4 marzo 2021, con nota prot. n. 21-27998,	
	procedeva con la revoca totale definitiva del contributo per euro 80.000,00 più	
	oneri di agevolazione per euro 2.708,38, e così per un totale di euro 82.708,38.	
	Inoltre, ricorda la Procura, in seguito ad autonoma verifica fiscale della Guardia	
	di Finanza di Piacenza nei confronti della Società cooperativa A.L. L.,	
	era emerso che la sede legale della società era inesistente e che presso i locali	
	di Novi Ligure (AL), Via <i>omissis</i> , oggetto del contributo di	
	Finpiemonte, vi era la sede della B. S.r.l., la cui fattura alla A.L. L.	
	era stata oggetto di storno.	
	Ancora, la GdF evidenziava come la documentazione contabile relativa alla	
	A.L. L. fosse stata rinvenuta presso la nuova sede della B. e come	
	fosse stata quest'ultima ad affittare i locali di via <i>omissis</i> per poi sub-	
	locarli alla A.L. L. Inoltre, ricorda la Procura, numerose fatture	
	utilizzate dalla A.L. L. per la rendicontazione a Finpiemonte, e che	
	risultavano emesse dalla stessa B., presentavano elementi tali da ritenere	
	oggettivamente inesistenti le prestazioni in esse descritte.	
	Da ultimo, espone la Procura, la società non avrebbe operato alcuna nuova	
	assunzione, limitandosi al transito dei dipendenti dalla B. alla A.L.	
	L.	
	- pag. 3 di 14 -	

	Quanto alla posizione dei due convenuti, mentre M.P.,	
	amministratore unico di diritto, non risultava aver mai operato sul conto	
	corrente societario, il convenuto R. operava sul conto societario anche	
	per spese personali ed anche dopo la perdita della qualifica di legale	
	rappresentante.	
	Per tutto quanto sopra descritto i sigg. A.R.e M.P. (in	
	concorso con altri) sono stati oggetto, in data 7 dicembre 2022, di avviso	
	conclusione delle indagini preliminari in ordine, tra gli altri, al delitto di cui	
	all’art. 640- <i>bis</i> c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni	
	pubbliche) nell’ambito del procedimento penale n. 141/2020 R.G.P.M.	
	Stante la condotta truffaldina e la rendicontazione di spese mai realizzate, la	
	Procura ha chiesto la condanna dei convenuti, quali amministratori di diritto e	
	di fatto della A.L. L., al pagamento della somma sopra esposta.	
	Con comparsa depositata in data 15 ottobre 2025 si è costituito il convenuto	
	R.A. eccependo, in via preliminare l’inammissibilità della	
	domanda per indeterminatezza della pretesa.	
	Nel merito ha contestato l’esistenza di una condotta dolosa o gravemente	
	colposa e la prova della qualifica di amministratore di fatto a partire dal giugno	
	2016.	
	Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin	
	qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.	
	La difesa del convenuto R. ha insistito per l’insussistenza di elementi	
	volti a comprovare la qualifica di amministratore di fatto in capo al proprio	
	assistito.	
	Nessuno si è costituito per il convenuto P.	
	- pag. 4 di 14 -	

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

Considerato in diritto

1. La domanda merita accoglimento.

2. Preliminarmente, stante la ritualità della notifica ex art. 143 c.p.c., va dichiarata la contumacia del convenuto P.M.

3. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, per indeterminatezza della pretesa, peraltro erroneamente formulata.

Tale eccezione, proponibile anche in caso di costituzione tardiva (stante la rilevabilità *ex officio* dei vizi dell'atto di citazione di cui alle lettere *c* ed *e* dell'articolo 86, comma 2, c.g.c.), oltre ad essere destituita di fondamento (cfr. successivo punto 3.1.), neppure potrebbe condurre alla chiesta pronuncia di inammissibilità, essendo prevista, in tale situazione, la mera integrazione dell'atto di citazione (cfr. art. 86, commi 6 e 7, c.g.c.).

3.1 In ogni caso, come accennato, l'eccezione di indeterminatezza della pretesa è del tutto destituita di fondamento essendo dall'atto di citazione chiaramente individuabili sia il *petitum* che la *causa petendi*. In particolare, l'atto di citazione, in disparte il numero dei riferimenti al convenuto R. in esso contenuti, puntualmente individuati dalla difesa dello stesso per evidenziare la lacunosità dell'atto introduttivo del giudizio, contiene una chiara esposizione dei fatti di causa ed in particolare della falsità delle operazioni fatturate che hanno condotto alla revoca del finanziamento concesso, la cui collocazione temporale permette agevolmente di individualizzare le condotte imputabili al convenuto R.

4. In punto di merito, va ancora premesso che, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez. unite, 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

4.1 Quanto alla posizione dei convenuti in proprio, va ricordato che la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia della società beneficiaria dei contributi pubblici che dei suoi amministratori è stata ribadita anche nella pronuncia della Suprema Corte n. 296 del 2013 nei seguenti termini: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministra-no di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono*

destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione" (in termini, I Sez. Centrale Appello n. 165/2018 e n. 119/2018, Sez. Piemonte nn. 82, 83 e 111 del 2023).

5. Ciò premesso, in punto di fatto, dalla documentazione versata in atti (in particolare: documentazione trasmessa, su richiesta della Procura attrice, da Finpiemonte afferente all'erogazione del contributo nonché annotazioni di PG della Guardia di Finanza di Piacenza n. 20966/2020, n. 92429/2021 e n. 144366/2023 con i relativi allegati) emerge con certezza:

- che in data 23 aprile 2013 la Società A.L. L. presentava, per il tramite del rappresentante legale *pro tempore* sig. A.R., domanda per l'ottenimento di contributo a fondo perduto a valere sul "Programma Straordinario per l'Occupazione - Misura II.5 - "Più Investimenti", di cui alla legge regionale n. 34/2004;

- che con nota prot. n. 13-50436 del 12 dicembre 2013 Finpiemonte concedeva un contributo a fondo perduto di euro 80.000,00, finalizzato all'attuazione di investimenti nell'unità produttiva ubicata in Novi Ligure (AL), Via *omissis*, per euro 123.000,00;

- che in data 1° giugno 2017 Finpiemonte erogava in favore della cooperativa l'importo netto di euro 76.800,00.

5.1 Dalla documentazione, in atti, trasmessa dalla Guardia di Finanza di

Piacenza, inoltre, sono emersi gravi e concordanti indizi circa la falsità

dell'operazione sottesa alla fattura n. 434 del 31 dicembre 2013, emessa da

B. S.r.l. per euro 60.000,00 più IVA, riportante la seguente descrizione:

“Realizzazione ed installazione di pareti autoportanti per separazione fisica di locali. Realizzazione impianti ed utenze connesse alle aree così come da preventivo e da indicazioni in loco (esecuzione lavori direzione Geom. C. M. valore rifatturato come da nota del professionista medesimo)”.

Stante l'inesistenza di corrispondenti fatture da parte del geometra indicato

C.M., questi veniva sentito dalla Guardia di Finanza (cfr. verbale

in atti): il sig. C. dichiarava di non aver mai partecipato a tali lavori,

ricordando, invece, di aver realizzato, nei medesimi locali siti in Novi Ligure,

Via *omissis*, e negli anni 2005/2006, lavori di separazione degli

uffici a mezzo divisorii, rimozione delle piastrelle e livellatura del pavimento,

in parte sovrapponibili a quelli oggetto della fattura contestata.

5.2 Inoltre, dall'esame del c/c della A.L. L., emergeva l'anomala

circostanza che il pagamento della richiamata fattura avveniva per soli euro

18.200,00 mentre, sullo stesso conto, risultavano bonifici della B. S.r.l.,

in favore della A.L. L., nelle medesime date e senza alcuna apparente

giustificazione, per euro 18.000,00.

Si tratta, quindi, di elementi fortemente indiziari dell'esistenza di un'articolata

finzione, posta in essere dalla A.L. L., in collaborazione con la B.

S.r.l., volta a rappresentare una realtà (effettuazione di lavori di ristrutturazione

dei locali e pagamento effettivo degli stessi) diversa da quella effettiva.

Quanto esposto, pertanto, porta a concludere che la fattura n. 434/2013, portata

a rendicontazione dalla A.L. L. per il contributo erogato da Finpiemonte,

fosse ideologicamente falsa, in quanto relativa a lavori già svolti in precedenza.

Se a ciò si aggiunge la circostanza che la stessa B. S.r.l. forniva la

provvista di pagamento alla A.L. L., se ne desume, con elevata

probabilità prossima alla certezza, l'intento fraudolento posto in essere dalla

A.L. L., con la complicità della B. S.r.l., per l'indebita captazione

del contributo erogato da Finpiemonte.

5.3 In disparte le fatture relative alla locazione dell'immobile (il divieto di

sublocazione in capo alla B. S.r.l., infatti, rileva solo in relazione al

rapporto civilistico tra proprietario e conduttore), analoghe considerazioni

riguardano le fatture n. 289 del 31 ottobre 2014, emessa sempre dalla B.

S.r.l. per euro 4.500,00 più IVA, relativa alla *“Fornitura di n. 2 pc portatili*

come da Voi selezionati completi di software applicativo, stampante e

monitor”, e n. 30 del 30 gennaio 2015, emessa da B. S.r.l. per euro

16.000,00 più IVA, relativa a *“Opere di adeguamento sito in via*

omissis con allestimento di aree picking a temperatura ambiente e

distribuzione scorte a terra”: entrambe le fatture, seppure portate a

rendicontazione dalla A.L. L., sono state oggetto di storno con note di

credito.

Lo storno di tali fatture, utilizzate per la rendicontazione delle spese

agevolabili, determina, infatti, il venir meno dei requisiti per il godimento del

contributo pubblico.

Come ricordato nella parte in fatto, secondo il bando di gara, la spesa minima

agevolabile era di euro 120.000,00: a fronte di una spesa rendicontata dalla A.L.

L. di euro 123.000,00, lo storno delle menzionate fatture (per

complessivi euro 20.500,00) ha determinato il venir meno dei requisiti per

l'ottenimento del contributo erogato.

5.4 Ancora, a dimostrazione dell'esistenza di anomale interferenze tra A.L.

L. e B. S.r.l., merita ricordare due ulteriori circostanze.

5.4.1 Da un lato, la promiscuità della sede: l'indirizzo indicato come sede locale oggetto dell'intervento finanziato (Novi Ligure, via *omissis*)

coincideva, fino ad un certo periodo, con la sede legale della B. S.r.l., lo

stesso soggetto che poi cedeva in sublocazione i locali alla A.L. L. ed

emetteva fatture false o successivamente stornate dopo la rendicontazione.

5.4.2 Dall'altro, la circostanza che le 4 assunzioni operate dalla A.L. L.

nel corso del 2014 (A.M.A., S.F., Z. L.

e Z.O.), in ossequio alle previsioni del bando del

finanziamento (per un investimento compreso tra 120.000 e 240.000 euro il

bando imponeva l'assunzione di n. 3 unità), fossero tutte relative a unità

transitate dalla B. S.r.l. alla A.L. L. È chiaro che, se l'obiettivo del

bando era quello di *“favorire l'attrazione e lo sviluppo, in Piemonte, di attività e investimenti di piccole dimensioni provenienti dall'esterno della Regione...*

favorendo l'assunzione di risorse umane presenti sul territorio, con efficaci

ricadute in termini socio-economici”, il mero transito di dipendenti da una

società all'altra, operato attraverso licenziamenti seguiti da repentine

assunzioni, si pone in termini elusivi della finalità perseguita, prestandosi ad

essere strumento di aggiramento della disciplina regolatrice del finanziamento.

6. Quanto esposto dimostra, a parere della Sezione, la condotta fraudolenta

posta in essere dalla A.L. L. e rende palese, nella fattispecie in esame,

la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico

percepito dalla società.

Il contributo pubblico, infatti, è stato indebitamente ottenuto mediante l'utilizzo di fatture false o poi stornate ed il mancato rispetto sostanziale delle prescrizioni del bando di assegnazione, così da frustrare la finalità sottesa al riconoscimento del beneficio, di guisa che questo non ha potuto raggiungere l'obiettivo cui era destinato.

Deve quindi ritenersi manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta.

7. Quanto ai soggetti responsabili, alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito sopra richiamata, in fattispecie distrattive la responsabilità si estende anche ai soci persone fisiche che materialmente abbiano contribuito alla distrazione del finanziamento dal suo scopo pubblicistico.

Nella fattispecie in esame, pertanto, rispondono del danno azionato dalla Procura erariale i convenuti R. e P. nella loro qualità di amministratori unici della società (R. dal 18/10/2011 al 30/05/2016, P. dal 30/05/2016 alla data dello scioglimento e liquidazione della società avvenuta l'8 marzo 2024).

Con particolare riguardo al convenuto R., questi, oltre ad essere firmatario della domanda di contributo, ricopriva il ruolo di amministratore unico nel periodo in cui la A.L. L. ha stornato alcune fatture, pochi giorni dopo la loro emissione da parte della B. S.r.l. (il che evidenzia la piena consapevolezza del mancato rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo pubblico), ha registrato fatture per operazioni inesistenti (sempre emesse dalla B.) ed ha falsamente assunto alcuni dipendenti (la falsità delle assunzioni emerge chiaramente considerando la ratio dell'intervento pubblico, rispetto al quale le formali assunzioni erano dirette a creare una mera apparenza): ritiene la Sezione, pertanto, che il convenuto R. fosse

pienamente a conoscenza della condotta truffaldina posta in essere e tanto basta

a radicarne la responsabilità, in disparte la successiva supposta posizione di

amministratore di fatto.

La fattispecie descritta, tale da evidenziare un'articolata operazione

ingannatoria ai danni di Finpiemonte, con l'evidente partecipazione di altri

soggetti societari (la cui individuazione, stante la natura solidale della

responsabilità dolosa, qui non rileva), connota dell'elemento soggettivo del

dolo la condotta dei convenuti i quali, pertanto, sono chiamati alla

responsabilità solidale.

Analoga responsabilità, infatti, sulla base delle evidenze rappresentate dalla

Procura attrice, deve estendersi al convenuto P. il quale, non avendo

mai operato sui conti correnti della società, ha all'evidenza ricoperto il ruolo di

mera "testa di legno", così assumendosi la responsabilità della partecipazione

alla truffa.

8. La quantificazione del danno trova piena corrispondenza nella

documentazione fornita da Finpiemonte e, comunque, non risulta contestata

dalla difesa R.

9. Da ultimo, questo Collegio ritiene non accoglibili le istanze istruttorie

formulate dalla difesa del convenuto R. con la comparsa di costituzione.

Esse, infatti, appaiono del tutto generiche e meramente esplorative quanto alla

prova per testi sugli assetti organizzativi della A.L. L. (prova meramente

valutativa) e quanto all'acquisizione di *"verbali, procure, deleghe,*

rendicontazioni, corrispondenza con Finpiemonte, Regione e GdF" (prova

esplorativa).

Parimenti, analoga considerazione involge la richiesta di una CTU contabile

	<i>“sulla corretta imputazione e destinazione dei fondi, spese ammissibili,</i>	
	<i>ricalcolo del danno, laddove esistente”</i> , trattandosi di elementi valutativi	
	rimessi allo stesso Collegio sulla base degli elementi probatori versati in atti.	
	10. In conclusione, va riconosciuta la responsabilità dolosa, e quindi solidale,	
	in capo ai convenuti R. e P. per il danno subito da Finpiemonte	
	s.p.a. derivante dalla distrazione del finanziamento percepito dalla A.L.	
	L. soc. cooperativa.	
	11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell’Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Dichiara la contumacia di P.M.	
	Condanna R.A. e P.M., in solido tra loro, al pagamento,	
	in favore di Finpiemonte S.p.A., della complessiva somma di euro 82.708,38	
	(ottantaduemilasettecentootto/38), oltre rivalutazione monetaria e interessi	
	legali dall’erogazione del contributo al saldo;	
	Condanna R.A. e P.M., in solido tra loro, al	
	pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, spese liquidate in euro	
	999,01 (novecentonovantanove/01).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco Pieroni Presidente	
	Cristiano Baldi Consigliere estensore	
	- pag. 13 di 14 -	

Ivano Malpesi	Consigliere	
Il Giudice estensore	Il Presidente	
Cristiano BALDI	Marco PIERONI	
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
Depositata in Segreteria il 27/10/2025		
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"		
	DISPONE	
che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione, di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
Torino, data della firma digitale		
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
Torino, 27/10/2025		
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 14 di 14 -	